



**CONVENZIONE PER LA DIFFUSIONE IN PUBBLICO DI FONOGRAMMI  
IN PUBBLICI ESERCIZI, ESERCIZI COMMERCIALI, ESERCIZI ARTIGIANI APERTI AL PUBBLICO  
E STRUTTURE RICETTIVO-ALBERGHIERE**

tra

**SCF - Consorzio Fonografici**, con sede in 20145 Milano, Via Leone XIII, 14, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano n. 12925820156, in persona del suo presidente Saverio Lupica (nel seguito "SCF")

e

**CONFESERCENTI – Confederazione Italiana Imprese Commerciali, Turistiche e dei Servizi**, con sede in 00184 Roma, Via Nazionale, 60, codice fiscale 80186510584, in persona del Vice Direttore Generale, Mauro Bussoni (nel seguito "Confesercenti")

**PREMESSO CHE**

- A)** SCF è il consorzio di imprese maggiormente rappresentativo dei produttori fonografici operanti in Italia, istituito al fine di esercitare in modo collettivo i diritti di utilizzazione relativi ai Fonogrammi di titolarità di ogni casa discografica, persona fisica o giuridica, pubblica o privata che gli abbia conferito, o gli conferisca in futuro, apposito mandato. SCF agisce pertanto in nome proprio e per conto dei propri Mandanti (come infra definiti);
- B)** Confesercenti è una delle principali associazioni di imprese appartenenti, tra gli altri, ai seguenti settori: Turismo, Commercio e Servizi;
- C)** ai sensi della Legge 22 aprile 1941 n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e sue successive modifiche (nel seguito "L.d.A.") il diritto di utilizzazione dei Fonogrammi previsto dagli artt. 73 e 73 bis L.d.A. è consentito solo previo pagamento ai produttori degli stessi di un compenso (infra "Compenso"), comprensivo della quota prevista a favore degli artisti interpreti esecutori;
- D)** è intenzione delle parti determinare il Compenso tenuto conto delle modalità di fruizione dei fonogrammi e delle specifiche tipologie di attività delle imprese aderenti al sistema confederale;

**Tutto ciò premesso e ritenuto, unitamente agli allegati, parte integrante e sostanziale del presente accordo, si conviene quanto segue:**

**ART 1 – DEFINIZIONI**

Nella presente convenzione (infra "Convenzione") le espressioni che seguono avranno il significato qui di seguito loro attribuito:

**"Acconciatori"** – indica gli Esercenti la sola attività di acconciatura capelli per donna e uomo ed estetica.

**"Esercenti"** – indica i soggetti che gestiscono pubblici esercizi, esercizi commerciali, esercizi artigiani aperti al pubblico, gli Acconciatori e le strutture ricettivo-alberghiere nei quali vengono diffusi in pubblico i fonogrammi.

**"Esercenti Associati"** – indica gli Esercenti aderenti a Confesercenti.

**"Esercizio"** – indica il locale aperto al pubblico nel quale l'Esercente svolge la propria attività d'impresa previa acquisizione dei permessi ed autorizzazioni richiesti per ciascuno specifico settore di attività;

**"Esercizio artigiano aperto al pubblico"** - indica il locale aperto al pubblico nel quale l'Esercente iscritto al registro delle Imprese Artigiane svolge attività di vendita di beni o di fornitura di servizi diversa da quella propria dei Pubblici Esercizi e delle Strutture ricettivo-alberghiere.

**"Esercizio commerciale"** – indica il locale aperto al pubblico nel quale l'Esercente non iscritto al Registro delle Imprese Artigiane svolge attività di vendita di beni o di fornitura di servizi diversa da quella propria dei Pubblici Esercizi e delle Strutture ricettivo-alberghiere.

**"Fissazione"** – indica l'incorporazione di suoni o di loro rappresentazioni, che ne consenta la percezione e/o comunicazione mediante apposito dispositivo.

**“Fonogramma”** - indica qualunque Fissazione di suoni di una esecuzione o di altri suoni o di una rappresentazione di suoni , che non sia una fissazione incorporata in un’opera cinematografica, pubblicata dai produttori fonografici Mandanti e regolarmente da essi posta in commercio in Italia.

**“Musica d’Ambiente”** – indica la musica di sottofondo, non in primo piano e non ricollegabile in alcun modo all’attività propria dell’Esercizio.

**“Mandanti”** - indica i soggetti, ivi inclusi i consorziati di SCF, titolari, in via originaria o derivativa, dei diritti di utilizzazione di cui alla lettera C) della Premessa relativi ai Fonogrammi, che abbiano conferito o conferiscano in futuro a SCF, direttamente o per il tramite di altre associazioni di categoria, mandato per la gestione e l’esercizio dei medesimi diritti. La definizione indica in particolare tutti i produttori fonografici indicati nell’elenco dei mandanti e dei consorziati di SCF pubblicato e periodicamente aggiornato sul sito web di SCF: [www.scfitalia.it](http://www.scfitalia.it).

**“Pubblico Esercizio”** – indica il locale aperto al pubblico nel quale un’impresa svolga attività di somministrazione di alimenti e bevande (quali, a titolo esemplificativo, bar, ristoranti e pizzerie, gelaterie e pasticcerie, mense).

**“Repertorio”** - indica tutti i Fonogrammi i cui diritti di utilizzazione siano di spettanza dei Mandanti e siano gestiti da SCF.

**“Struttura ricettivo-alberghiera”** – indica la struttura a gestione unitaria (albergo, motel, residence, meubl  o garni, villaggio albergo e strutture analoghe) che fornisce alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in camere, suite o unit  abitative.

**“Videoclip”** - indica ogni sequenza di immagini in movimento sincronizzata con un Fonogramma, incorporata o fissata in un supporto videografico, conosciuto oggi o inventato in futuro di durata non superiore a dieci minuti primi, pubblicato dai produttori fonografici Mandanti e da questi messo in commercio e/o altrimenti a disposizione per la sua diffusione in pubblico, e considerata nella sua specifica individualit .

## **ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE – DIRITTI CONCESSI - ESCLUSIONI**

**2.1.-** SCF, a fronte del pagamento degli specifici compensi ai sensi del successivo art. 3, concede a ciascuno degli Esercenti che aderiranno alla Convenzione:

- a) il diritto di utilizzare i Fonogrammi ed i Videoclip mediante la pubblica diffusione gratuita degli stessi sotto forma di Musica d’Ambiente, attraverso qualsiasi apparecchio che diffonda musica contenuta in Fonogrammi, quali, in via esemplificativa: apparecchi radio, apparecchi TV, apparecchi cd. “compatti”, lettori CD, mp3 players, Personal Computer e simili nonch  mediante la diffusione di palinsesti musicali predisposti ad hoc dagli stessi Pubblici Esercizi o da fornitori di palinsesti musicali (Music Provider) e ad essi trasmessi mediante collegamenti via satellite e/o via cavo (c.d. Radio e/o TV In Store);
- b) in caso di corresponsione dello specifico compenso indicato all’art. 4, il diritto di riprodurre (“diritto di copia”), ai sensi dell’art. 72, comma 1, lettera a), della LDA, i Fonogrammi esclusivamente allo scopo di farne pubblica diffusione nei limiti e per le finalit  di cui alla lettera a) del presente comma, fermo restando quanto al successivo art. 2.3.

**2.2.-** Ogni altro diritto o modalit  di utilizzazione dei Fonogrammi e dei Videoclip, diverso da quelli indicati al punto 2.1.,   escluso dalla Convenzione. In particolare, a titolo esemplificativo e non limitativo, gli Esercenti non potranno utilizzare i Fonogrammi ed i Videoclip ai sensi della Convenzione per attivit  di intrattenimento in sale da ballo, discoteche, disco pub, night club e locali analoghi e nel corso di eventi con DJ in disco pub, video bar e simili, oggetto di altro, distinto accordo.

**2.3.-** Sono esclusi dalle previsioni della Convenzione gli Esercizi che non utilizzano Fonogrammi in pubblico.

**2.4.-** Non sono compresi nella Convenzione i diritti spettanti agli autori, compositori ed editori delle opere musicali riprodotte nei Fonogrammi e nei Videoclip. In relazione a tali diritti editoriali, sar  onere e cura dei singoli Esercenti ottenere dalla SIAE i necessari consensi.

## **3 – CRITERI DI CALCOLO DEI COMPENSI**

### **3.1 Pubblici Esercizi**

Ai fini della determinazione del Compenso, i Pubblici Esercizi vengono suddivisi nelle fasce tariffarie di cui all’Allegata Tabella n. 1, a ciascuna delle quali viene applicata la relativa Tariffa di Riferimento. Le superfici prese a riferimento per la individuazione della fascia tariffaria sono le sole superfici di somministrazione, come risultanti dalle autorizzazioni comunali rilasciate all’Esercente ovvero dichiarate dall’Esercente nella

dichiarazione di inizio attività o nella segnalazione certificata di inizio attività, più gli eventuali ampliamenti di superficie permanenti o stagionali (ad esempio: dehors et similia).

Subordinatamente all'accettazione da parte di SIAE del mandato di SCF per la riscossione dei compensi per Musica d'Ambiente, e per tutta la durata dello stesso, ed a condizione che gli Esercenti provvedano al pagamento del Compenso entro la data di scadenza del 28 Febbraio di ciascun anno solare, il Compenso sarà determinato tenuto conto delle specifiche modalità di fruizione del Repertorio, così come precisato nella già richiamata Tabella di cui all'allegato n. 1, e sarà versato alla stessa SIAE con addebito dei relativi diritti amministrativi di procedura.

Resta inteso che, decorsa inutilmente la data di scadenza del pagamento ovvero in caso di mancata accettazione da parte di SIAE o di cessazione del mandato di cui sopra al presente punto 3.1, il compenso dovuto verrà comunque determinato sulla sola base della Tariffa di Riferimento, ed all'Esercente inadempiente, al quale non saranno riconosciute le riduzioni eventualmente spettanti ai sensi del successivo art. 5, verranno altresì applicati gli interessi moratori ex lege.

### **3.2 Esercizi Commerciali – Esercizi artigiani aperti al pubblico (esclusi Acconciatori)**

Ai fini della determinazione del Compenso, gli altri Esercizi– esclusi quelli degli Acconciatori - vengono suddivisi nelle fasce tariffarie di cui all'Allegata Tabella n. 2, a ciascuna delle quali viene applicata la relativa Tariffa di Riferimento. Le superfici prese a riferimento per la individuazione della fascia tariffaria sono quelle risultanti dalle autorizzazioni comunali rilasciate all'Esercente, ovvero quelle dichiarate dall'Esercente nella dichiarazione di inizio attività o nella segnalazione certificata di inizio attività, più gli eventuali ampliamenti di superficie permanenti o stagionali, facendo riferimento, per gli esercizi commerciali, alla sola superficie di vendita e, per gli esercizi artigiani aperti al pubblico (laddove non precisato in dette autorizzazioni e/o DIA-SCIA) ai soli spazi o porzioni di essi ai quali il pubblico abbia accesso.

A condizione che gli Esercenti provvedano al pagamento entro la data del 28 febbraio di ciascun anno solare, il Compenso dovuto dagli Esercenti che gestiscono Esercizi Commerciali ed Esercizi artigiani aperti al pubblico con superficie fino a 200 mq. viene calcolato tenuto conto delle specifiche modalità di fruizione del Repertorio, così come precisato nella già richiamata Tabella di cui all'allegato n. 2.

In aggiunta ai compensi ivi stabiliti, ciascun Esercente riconoscerà a SCF altresì un importo pari a € 1,00 (uno/00), a titolo di rimborso forfetario dei costi amministrativi e di implementazione della Convenzione, per ciascun Esercizio oggetto di fatturazione.

Resta inteso che, decorsa inutilmente la data di scadenza del pagamento, il compenso dovuto verrà comunque determinato sulla sola base della Tariffa di Riferimento, ed all'Esercente inadempiente, al quale non saranno riconosciute le riduzioni eventualmente spettanti ai sensi del successivo art. 5, verranno altresì applicati gli interessi moratori ex lege.

### **3.3 Acconciatori**

Ai fini della determinazione del Compenso, gli Esercizi gestiti da Acconciatori vengono suddivisi nelle fasce tariffarie di cui all'Allegata Tabella n. 3, a ciascuna delle quali viene applicata la relativa Tariffa di Riferimento. Le superfici prese a riferimento per la individuazione della fascia tariffaria sono quelle risultanti dalle autorizzazioni comunali rilasciate all'Esercente ovvero quelle dichiarate dall'Esercente nella dichiarazione di inizio attività o nella segnalazione certificata di inizio attività, oltre gli eventuali ampliamenti di superficie permanenti o stagionali.

Subordinatamente all'accettazione da parte di SIAE del mandato di SCF per la riscossione dei compensi per Musica d'Ambiente, e per tutta la durata dello stesso, ed a condizione che gli Esercenti provvedano al pagamento del Compenso entro la data di scadenza del 28 Febbraio di ciascun anno solare, il Compenso sarà determinato tenuto conto delle specifiche modalità di fruizione del Repertorio, così come precisato nella già richiamata Tabella di cui all'allegato n. 1, e sarà versato alla stessa SIAE con addebito dei relativi diritti amministrativi di procedura.



In considerazione delle specificità dei servizi di acconciatura capelli per donna e uomo, agli Acconciatori che gestiscono esercizi con superficie non superiore ai 100 mq. ed a condizione che i servizi di acconciatura costituiscano l'attività principale, verranno applicate le specifiche condizioni di cui alla Tabella all. 3.

Resta inteso che, decorsa inutilmente la data di scadenza del pagamento ovvero in caso di mancata accettazione da parte di SIAE o di cessazione del mandato di cui sopra al presente punto 3.1, il compenso dovuto verrà comunque determinato sulla sola base della Tariffa di Riferimento, ed all'Esercente inadempiente, al quale non saranno riconosciute le riduzioni eventualmente spettanti ai sensi del successivo art. 5, verranno altresì applicati gli interessi moratori ex lege .

### **3.4 Strutture ricettivo-alberghiere**

Ai fini della determinazione del compenso, le Strutture ricettivo-alberghiere vengono suddivise nelle fasce tariffarie di cui all'Allegata Tabella n. 4, a ciascuna delle quali viene applicata la relativa Tariffa di Riferimento. Le fasce tariffarie vengono determinate in base al numero delle stanze di cui sono dotate le strutture ricettivo-alberghiere ed alla classificazione ad esse assegnate dalle autorizzazioni regionali e/o comunali rilasciate agli Esercenti.

In aggiunta ai compensi ivi stabiliti, ciascun Esercente riconoscerà a SCF altresì un importo pari a € 1,00 (uno/00), a titolo di rimborso forfetario dei costi amministrativi e di implementazione della Convenzione, per ciascun Esercizio oggetto di fatturazione.

Resta inteso che, decorsa inutilmente la data di scadenza del pagamento, fissata al 28 febbraio di ciascun anno solare, il compenso dovuto verrà comunque determinato sulla sola base della Tariffa di Riferimento, ed all'Esercente inadempiente, al quale non saranno riconosciute le riduzioni eventualmente spettanti ai sensi del successivo art. 5, verranno altresì applicati gli interessi moratori ex lege .

### **3.5 Compensi per attività stagionale**

Gli Esercenti che gestiscono Esercizi aperti solo per parte dell'anno (imprese ad attività stagionale) possono richiedere l'applicazione di un compenso ridotto nelle misure qui appresso specificate per settori di attività:

- a) Pubblici Esercizi - Acconciatori:
  - Esercizi aperti fino a sei mesi per anno solare: 60% della Tariffa di Riferimento
  - Esercizi aperti fino a tre mesi per anno solare: 40% della Tariffa di Riferimento
  
- b) Esercizi Commerciali, Esercizi artigiani aperti al pubblico, Strutture ricettivo-alberghiere:
  - Esercizi aperti fino a otto mesi per anno solare: 70% della Tariffa di Riferimento.

### **3.6 Aggiornamento dei Compensi**

I compensi di cui agli artt. 3 e 4 della Convenzione verranno aggiornati di anno in anno, a partire dall'anno 2012, sulla base della variazione registrata dall'indice ISTAT "dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati", riferito al mese di settembre dell'anno precedente.

### **3.7 IVA**

I Compensi di cui alla Tabella Tariffaria allegata sono pubblicati con e senza IVA e sono al netto di qualunque altra imposta, tassa o contributo anche di futura istituzione.

### **3.8 Quota Artisti Interpreti Esecutori**

SCF dichiara che i compensi che precedono sono comprensivi della quota dovuta dai produttori fonografici agli Artisti Interpreti ed Esecutori all'Istituto Mutualistico Artisti Interpreti ed Esecutori (AIE), da versare ad IMAIE o ad altro istituto o ente nazionale o internazionale cui compete la gestione dei relativi diritti.

### **3.9 Manleva**



SCF s'impegna a manlevare gli Esercenti che effettueranno regolarmente i pagamenti nella misura e con le modalità di cui alla Convenzione da eventuali pretese avanzate da terzi in relazione ai diritti riconosciuti con il pagamento dei compensi dianzi stabiliti ed al periodo temporale per il quale i pagamenti stessi verranno effettuati.

#### **ART. 4 - DIRITTO DI COPIA**

Qualora un Esercente intenda ottenere la concessione in licenza del diritto di riproduzione di cui all'art. 2.1, lettera b) della presente Convenzione dovrà corrispondere a SCF un ulteriore compenso determinato in misura pari al 50% (cinquanta per cento) dei compensi dovuti ai sensi dell'art. 3 che precede, da calcolarsi con le medesime modalità ivi previste e da corrispondersi entro i termini di cui al successivo art. 5 direttamente a SCF. Laddove il compenso è determinato in base al tipo di apparecchio utilizzato, verrà preso come riferimento il compenso ad esso relativo, con esclusione di qualsiasi maggiorazione eventualmente dovuta per diffusori aggiuntivi, monitor e/o maxischermi.

#### **ART. 5 – RIDUZIONI**

In ragione della collaborazione prestata da Confesercenti per la corretta applicazione della Convenzione e per effetto dell'ampia rappresentatività della categoria garantita dalla Confederazione, gli Esercenti Associati beneficeranno delle seguenti riduzioni:

##### **5.1 Esercenti Pubblici Esercizi.**

- a) una riduzione del 15% (quindici per cento) dei compensi dovuti in base alla metratura, al tipo di apparecchio utilizzato ed al carattere permanente o stagionale dell'attività svolta;
- b) una riduzione del 20% (venti per cento), in luogo del 15% (quindici per cento) di cui al precedente punto a), laddove gli Esercenti Associati abbiano corrisposto complessivamente, nell'anno solare precedente, un importo superiore a 100.000 euro ma inferiore a 200.000 euro;
- c) una riduzione del 25% (venticinque per cento), in luogo delle riduzioni di cui ai precedenti punti a) e b), laddove gli Esercenti Associati abbiano corrisposto complessivamente, nell'anno solare precedente, un importo superiore a 200.000 euro ma inferiore a 300.000 euro;
- d) una riduzione del 30% (trenta per cento), in luogo delle riduzioni di cui ai precedenti punti a), b) e c), laddove gli Esercenti Associati abbiano corrisposto complessivamente, nell'anno solare precedente, un importo superiore a 300.000 euro.

Per il primo anno di applicazione della Convenzione la riduzione viene riconosciuta nella misura del 20% (venti per cento).

##### **5.2 Esercenti Esercizi Commerciali ed Esercizi Artigiani aperti al pubblico.**

- a) una riduzione del 15% (quindici per cento) dei compensi dovuti in base alla metratura, al tipo di apparecchio utilizzato ed al carattere permanente o stagionale dell'attività svolta;
- b) una riduzione del 20% (venti per cento), in luogo del 15% (quindici per cento) di cui al precedente punto a), laddove gli Esercenti Associati abbiano corrisposto complessivamente, nell'anno solare precedente, un importo superiore a 100.000 euro ma inferiore a 200.000 euro;
- c) una riduzione del 25% (venticinque per cento), in luogo delle riduzioni di cui ai precedenti punti a) e b), laddove gli Esercenti Associati abbiano corrisposto complessivamente, nell'anno solare precedente, un importo superiore a 200.000 euro ma inferiore a 300.000 euro;
- d) una riduzione del 30% (trenta per cento), in luogo delle riduzioni di cui ai precedenti punti a), b) e c), laddove gli Esercenti Associati abbiano corrisposto complessivamente, nell'anno solare precedente, un importo superiore a 300.000 euro.

Per il primo anno di applicazione della Convenzione la riduzione viene riconosciuta nella misura del 20% (venti per cento).

##### **5.3 Acconciatori.**

- a) una riduzione del 15% (quindici per cento) dei compensi dovuti in base alla metratura, al tipo di apparecchio utilizzato ed al carattere permanente o stagionale dell'attività svolta;



- b) una riduzione del 20% (venti per cento), in luogo del 15% (quindici per cento) di cui al precedente punto a), laddove gli Esercenti Associati abbiano corrisposto complessivamente, nell'anno solare precedente, un importo superiore a 100.000 euro ma inferiore a 200.000 euro;
- c) una riduzione del 25% (venticinque per cento), in luogo delle riduzioni di cui ai precedenti punti a) e b), laddove gli Esercenti Associati abbiano corrisposto complessivamente, nell'anno solare precedente, un importo superiore a 200.000 euro ma inferiore a 300.000 euro;
- d) una riduzione del 30% (trenta per cento), in luogo delle riduzioni di cui ai precedenti punti a), b) e c), laddove gli Esercenti Associati abbiano corrisposto complessivamente, nell'anno solare precedente, un importo superiore a 300.000 euro.

Per il primo anno di applicazione della Convenzione la riduzione viene riconosciuta nella misura del 20% (venti per cento).

#### **5.4 Esercenti Strutture ricettivo-alberghiere.**

Riduzione de 15% (quindici per cento) dei compensi dovuti in base alla classificazione ed al numero di stanze.

### **ART. 6 - MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI COMPENSI – TERMINI DI PAGAMENTO DEI COMPENSI**

**6.1.-** Con esclusione dei settori di attività per i quali la riscossione del Compenso viene affidata a SIAE, che saranno oggetto di specifica comunicazione da parte di SCF e di Confesercenti anche tramite pubblicazione sui rispettivi siti internet, gli Esercenti corrisponderanno a SCF i compensi previsti agli artt. 3 e 4 che precedono a mezzo di versamento sul conto corrente postale ovvero sul conto corrente bancario intestati a SCF che saranno pubblicamente comunicati nella homepage del sito web di SCF ([www.scfitalia.it](http://www.scfitalia.it)), avendo cura di precisare, ai fini della corretta individuazione della tariffa applicabile e della successiva, corretta fatturazione da parte di SCF:

- l'esatta denominazione, la sede e il codice fiscale dell'impresa esercente l'Esercizio;
- la causale del pagamento: "Convenzione Confesercenti-SCF"
- l'anno di competenza del pagamento;
- le modalità di diffusione dei Fonogrammi;
- l'eventuale natura stagionale dell'attività;
- l'eventuale richiesta del diritto di copia;
- la fascia di appartenenza della tariffa.

Il pagamento potrà altresì essere effettuato utilizzando le procedure di pagamento on-line disponibili attraverso il sito web di SCF ([www.scfitalia.it](http://www.scfitalia.it)).

Procedure alternative di assolvimento del pagamento potranno essere concordate successivamente tra SCF e Confesercenti, con specifico riferimento a quei settori per i quali SCF provvederà direttamente alla riscossione dei compensi.

**6.2.-** Il pagamento dei compensi di cui agli artt. 3 e 4 dovrà avvenire entro e non oltre il 28 febbraio di ciascun anno ovvero entro 30 giorni dall'apertura del nuovo Esercizio. I termini dianzi indicati si applicano anche alle attività stagionali di cui all'art. 3.5 che precede.

Limitatamente ai compensi dovuti fino all'anno solare 2011, il termine dianzi stabilito viene prorogato fino al termine massimo del 31 maggio 2011.

A cognizione dell'avvenuto pagamento SCF provvederà all'emissione della relativa fattura.

**6.3.-** Con riferimento ai settori di attività per i quali la riscossione del Compenso viene affidata a SIAE, l'Esercente potrà aderire alla Convenzione mediante pagamento a suddetto Ente secondo le modalità usualmente adottate da quest'ultimo ovvero secondo le indicazioni successivamente precisate.

### **ART. 7 - DURATA DELLA CONVENZIONE – DISCIPLINA ANTECEDENTE IL 1° GENNAIO 2011**

**7.1.-** La presente Convenzione prende effetto dal 1° gennaio 2011 e terminerà il 31 dicembre 2013. Successivamente a tale data, essa s'intenderà tacitamente rinnovata per ulteriori periodi di due anni, salvo disdetta di una delle parti, che dovrà essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata da inviarsi almeno sei mesi prima del termine originario o di ciascun periodo di proroga biennale.



**7.2.-** SCF riterrà soddisfatta in via transattiva per il periodo antecedente il 1° gennaio 2011 ogni propria pretesa nei confronti di quegli Esercenti Associati che provvedano al regolare pagamento dei compensi dovuti per l'anno 2011 entro i termini di cui all'art. 6.2 che precede, inerente l'utilizzo dei Fonogrammi ai sensi dell'art. 73 bis L.d.A. e rinuncerà pertanto ad ogni eventuale richiesta a tale titolo nei confronti dei medesimi.

**7.3.-** Inoltre, in considerazione del rilevante impegno assunto da Confesercenti al fine di realizzare la più tempestiva ed estesa implementazione della presente Convenzione, resta espressamente convenuto che gli Esercenti Associati nei confronti dei quali SCF abbia prima d'oggi avanzato contestazioni e/o emesso fatture (con specifico riguardo a quelle relative agli anni dal 2007 al 2010), sono ammessi alla regolarizzazione di quanto da essi dovuto per le utilizzazioni pregresse con il pagamento, entro il termine massimo del 31 maggio 2011, in aggiunta al Compenso relativo all'anno 2011, di un compenso omnicomprensivo così determinato:

- a) Pubblici Esercizi – Esercizi Commerciali – Esercizi Artigiani aperti al pubblico: compenso pari al 50% della tariffa dovuta per l'anno 2010;
- b) Parrucchieri – Barbieri – Estetisti: compenso pari a € 25,00 (venticinque/00) più IVA.
- c) Strutture ricettivo-alberghiere: compenso pari alla tariffa 2010. Nel caso di strutture ad attività stagionale, il compenso verrà ridotto del 30%. Gli Esercenti Associati beneficeranno della riduzione di cui al punto 5.4 che precede.

A cognizione dell'avvenuto pagamento dei compensi di cui alle lettere a), b) e c) che precedono, SCF provvederà ad emettere i conseguenti documenti fiscali rettificativi e rinuncerà ad ogni ulteriore richiesta a tale titolo nei confronti dei medesimi.

**7.4.-** Con riguardo a quegli Esercenti Associati nei confronti dei quali SCF abbia prima d'oggi promosso azioni in giudizio, qualora gli stessi provvedano al regolare pagamento dei compensi dovuti per l'anno 2011 entro i termini di cui all'art. 6.2 che precede, SCF rinuncerà ad ogni ulteriore pretesa nei loro confronti per il periodo antecedente, a condizione che tali Esercenti dichiarino altresì a SCF – entro il termine massimo del 31 maggio 2011 - la propria volontà di rinunciare alla lite, con spese legali reciprocamente compensate.

**7.5.-** Salvo quanto agli artt. 7.2, 7.3 e 7.4 che precedono, resta impregiudicato ogni altro diritto, pretesa ed iniziativa di SCF; e ciò, con particolare riguardo ad ogni altro Esercizio diverso dagli Esercenti Associati a Confesercenti.

#### **Art. 8 – COLLABORAZIONE TRA LE PARTI**

**8.1.-** Confesercenti darà la più ampia diffusione, tanto presso la propria base associativa quanto presso le proprie organizzazioni territoriali, dei contenuti della Convenzione e favorirà incontri tra esponenti di SCF ed i propri dirigenti territoriali ai fini di agevolare il formarsi di un clima di collaborazione coerente con gli intenti della Convenzione.

**8.2.-** In caso di controversie nell'applicazione della Convenzione, che dovessero intercorrere tra SCF e gli Esercenti Associati, SCF e Confesercenti si impegnano a collaborare per l'amichevole composizione delle stesse.

**8.3.-** Fatto salvo, limitatamente agli Esercenti Associati, quanto stabilito al paragrafo 8.2 che precede, resta in ogni caso impregiudicato il diritto di SCF di agire direttamente nei confronti dei singoli esercenti presso ogni opportuna sede; in quest'ultimo caso è da intendersi esclusivamente competente il Foro di Milano.

Si allegano alla presente Convenzione i seguenti documenti:

Allegato 1: Tabella tariffaria Pubblici Esercizi

Allegato 2: Tabella tariffaria Esercizi commerciali – Esercizi Artigiani

Allegato 3: Tabella tariffaria Acconciatori

Allegato 4: Tabella Tariffaria Strutture turistico-ricettive

Roma/Milano, 10 Febbraio 2011

**SCF CONSORZIO FONOGRAFICI**

*Il Presidente*  
Saverio Lupica

---

**CONFESERCENTI**

*Il Vice Direttore Generale*  
Mario Bussoni

---

**ALLEGATO N. 1 ALLA CONVENZIONE SCF-CONFESERCENTI DEL 10 FEBBRAIO 2011**

**COMPENSI PUBBLICI ESERCIZI AL NETTO DELL'IVA**

| MQ.       | TARIFFA DI RIFERIMENTO E RADIO IN STORE | CRITERI TARIFFARI APPLICATI IN CASO DI RISCOSSIONE A CURA DI SIAE ENTRO I TERMINI CONCORDATI | MQ.       | 1 solo apparecchio RADIO OPPURE 1 SOLO apparecchio tv | 1 RADIO + 1 TV | ALTRO APPARECCHIO* |
|-----------|---|--|-----------|---|----------------|--------------------|
| 0-100     | € 60,00                                 |  | 0-100     | € 18,00   | € 30,00        | € 45,00            |
| 101 - 200 | € 90,00                                 |  | 101 - 200 | € 27,00   | € 39,00        | € 55,00            |
| 201 - 400 | € 150,00                                |  | 201 - 400 | € 50,00   | € 70,00        | € 80,00            |
| OLTRE     | € 205,00                                |  | OLTRE     | € 75,00   | € 100,00       | € 125,00           |

\* APPARECCHI CD. "COMPATTI" (INCLUSIVI DI LETTORE AUDIO/VIDEO E DI APPARECCHIO RADIO E/O TV):

SI APPLICA IL SOLO COMPENSO RELATIVO AL LETTORE

A) MAGGIORAZIONE 10% PER OGNI DIFFUSORE AGGIUNTIVO AI PRIMI DUE/MONITOR STACCATO

B) MAGGIORAZIONE 10 € PER OGNI SCHERMO SUP. A 37"

PER IL SOLO ANNO 2011: abbattimento del 50% delle maggiorazioni

STAGIONALITA':  
6 mesi : 60% tariffa di riferimento  
3 mesi: 40% tariffa di riferimento

*Mano*

*[Handwritten mark]*



**COMPENSI ESERCIZI COMMERCIALI ED ESERCIZI ARTIGIANI APERTI AL PUBBLICO AL NETTO  
IVA (ESCLUSI ACCONCIATORI)  
tariffe per fasce di MQ e per tipologia di utilizzo**

| MQ          | TARIFFA DI RIFERIMENTO | 1 solo apparecchio RADIO OPPURE 1 SOLO apparecchio tv | 1 RADIO + 1 TV | ALTRO APPARECCHIO* | RADIO IN STORE |
|-------------|------------------------|---|----------------|--------------------|----------------|
| 0-100       | € 60,00                | € 18,00   | € 30,00        | € 45,00            | € 60,00        |
| 101 - 200   | € 90,00                | € 27,00   | € 39,00        | € 55,00            | € 90,00        |
| 201 - 400   | € 150,00               |   |                |                    |                |
| 401 - 600   | € 205,00               |   |                |                    |                |
| 601 - 800   | € 265,00               |   |                |                    |                |
| 801-1000    | € 325,00               |   |                |                    |                |
| 1001 - 1200 | € 350,00               |   |                |                    |                |
| 1201 - 1500 | € 385,00               |   |                |                    |                |
| 1501-2000   | € 460,00               |   |                |                    |                |
| 2001-2500   | € 570,00               |   |                |                    |                |
| 2501-3000   | € 630,00               |   |                |                    |                |
| 3001-5000   | € 848,00               |   |                |                    |                |
| 5001-7000   | € 1.060,00             |   |                |                    |                |
| 7001-9000   | € 1.275,00             |   |                |                    |                |

OGNI ULTERIORI 2.000 MQ. € 215,00

\* APPARECCHI CD. "COMPATTI" (INCLUSIVI DI LETTORE AUDIO/VIDEO E DI APPARECCHIO RADIO E/O TV):  
SI APPLICA IL SOLO COMPENSO RELATIVO AL LETTORE

STAGIONALITA' - PER ESERCIZI CON APERTURA INFERIORE A 8 MESI PER ANNO SOLARE: 70% DEL COMPENSO APPLICABILE

PER I SOLI ESERCIZI COMMERCIALI ED ESERCIZI ARTIGIANI FINO A 200 MQ.:

A) MAGGIORAZIONE 10% PER OGNI DIFFUSORE AGGIUNTIVO AI PRIMI DUE/MONITOR STACCATO

B) MAGGIORAZIONE 10 € PER OGNI SCHERMO SUP. A 37"

PER IL SOLO ANNO 2011: abbattimento del 50% delle maggiorazioni

*per tutti*

**ALLEGATO N. 3 ALLA CONVENZIONE SCF-CONFESERCENTI DEL 10 FEBBRAIO 2011**

**COMPENSI ESERCIZI DI PARRUCCHIERI E BARBIERI (ACCONCIATORI) - ESTETISTI**  
**tariffe per fasce di MQ e per tipologia di utilizzo**

| MQ.   | TARIFFA DI RIFERIMENTO E PER RADIO IN-STORE                                       | CRITERI TARIFFARI APPLICATI IN CASO DI RISCOSSIONE A CURA DI SIAE ENTRO I TERMINI CONCORDATI | MQ.       |          | 1 solo apparecchio RADIO OPPURE 1 SOLO apparecchio tv | 1 RADIO + 1 TV | ALTRO APPARECCHIO* |
|---|---|--|-----------|----------|---|----------------|--------------------|
| 0-100   | € 60,00   |  | 0-100**   | FASCIA A | € 15,00   | € 15,00        | € 15,00            |
|   |   |  | 0-100***  | FASCIA B | € 18,00   | € 30,00        | € 45,00            |
| 101 - 200   | € 90,00   |  | 101 - 200 |          | € 27,00   | € 39,00        | € 55,00            |
| 201 - 400   | € 150,00  |  | 201 - 400 |          | € 50,00   | € 70,00        | € 80,00            |
| OLTRE   | € 205,00  |  | OLTRE     |          | € 75,00   | € 100,00       | € 125,00           |
|   |   |  |           |          |   |                |                    |
| * APPARECCHI CD. "COMPATTI" (INCLUSIVI DI LETTORE AUDIO/VIDEO + APPARECCHIO RADIO E/O TV):<br>SI APPLICA IL SOLO COMPENSO RELATIVO AL LETTORE |   |  |           |          |   |                |                    |
| ** FASCIA A   | Esercizi che svolgono principalmente attività di acconciatura capelli ed estetica |  |           |          |   |                |                    |
| ** FASCIA B   | Esercizi che svolgono principalmente altre attività                               |  |           |          |   |                |                    |
|   | A) MAGGIORAZIONE 10% PER OGNI DIFFUSORE AGGIUNTIVO AI PRIMI DUE/MONITOR STACCATO  |  |           |          |   |                |                    |
|   | B) MAGGIORAZIONE 10 € PER OGNI SCHERMO SUP. A 37"                                 |  |           |          |   |                |                    |
|   | PER IL SOLO ANNO 2011: abbattimento del 50% delle maggiorazioni                   |  |           |          |   |                |                    |
| STAGIONALITA':  | 6 mesi : 60% tariffa di riferimento   |  |           |          |   |                |                    |
|   | 3 mesi: 40% tariffa di riferimento  |  |           |          |   |                |                    |

*Anna B...*

**ALLEGATO N. 4 ALLA CONVENZIONE SCF-COFNESERCENTI DEL 10 FEBBRAIO 2011**

**TARIFE STRUTTURE RICETTIVO-ALBERGHIERE AL NETTO DELL'IVA**

**APERTURA ANNUALE**

**DIFFUSIONE DI FONOGRAMMI**

| Camere   | fino a 25 | fino a 50 | fino a 100 | fino a 250 | oltre 250 per ogni<br>100 camere in più |
|----------|-----------|-----------|------------|------------|---|
| 1 stella | 61,63     | 67,24     | 78,44      | 89,64      | 5,60                                    |
| 2 stelle | 72,84     | 84,03     | 95,24      | 106,45     | 16,80                                   |
| 3 stelle | 95,24     | 100,85    | 112,04     | 134,47     | 28,01                                   |
| 4 stelle | 145,66    | 168,08    | 201,69     | 235,31     | 39,22                                   |
| 5 stelle | 224,11    | 257,72    | 302,53     | 347,36     | 50,43                                   |



**APERTURA STAGIONALE**

**DIFFUSIONE DI FONOGRAMMI**

| Camere   | fino a 25 | fino a 50 | fino a 100 | fino a 250 | oltre 250 per ogni<br>100 camere in più |
|----------|-----------|-----------|------------|------------|---|
| 1 stella | 43,14     | 47,05     | 54,90      | 62,75      | 3,92                                    |
| 2 stelle | 50,99     | 58,83     | 66,66      | 74,52      | 11,78                                   |
| 3 stelle | 66,66     | 70,60     | 78,44      | 94,13      | 19,61                                   |
| 4 stelle | 101,96    | 117,65    | 141,18     | 164,70     | 27,45                                   |
| 5 stelle | 156,88    | 180,40    | 211,78     | 243,14     | 35,30                                   |

**STAGIONALITA' - APERTURA FINO A 8 MESI PER ANNO SOLARE: 70% DEL COMPENSO ANNUALE**

